

	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE	
	UFFICIO GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE IDRICHE	
	Rep. n. Bolzano,	
	GD/10126	
	DISCIPLINARE	
	Si prende atto delle seguenti prescrizioni di legge:	
	➤ Regio Decreto (T.U.) 11.12.1933, n. 1775 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;	
	➤ Regio Decreto 14.8.1920, n. 1285 - Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche;	
	➤ D.P.R. del 22.6.2017 - Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano;	
	➤ L.P. del 26.01.2015, n. 2 e s.m. - Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica;	
	➤ Deliberazione della Giunta Provinciale del 21.02.2017, n. 199 – Derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica - Linee guida per la gestione dei fondi di compensazione derivanti dalla gestione di medie e grandi centrali idroelettriche;	
	➤ Deliberazione della Giunta Provinciale n. 221 del 02.04.2019 - Disposizioni per migliorare la sicurezza per impianti soggetti all'obbligo di concessione per l'utilizzo di acque pubbliche per la produzione di energia elettrica. Sostituzione della propria deliberazione del 26.04.2016, n. 440.	
	* * * * *	
	, codice fiscale , con sede a , , Presidente Consiglio	

	Amministrazione, rappresentante dell'impresa , nato il , residente	
	a , dichiara di accettare e rispettare le seguenti condizioni concernenti	
	la concessione per la derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dal Rio di	
	Braies su territorio comunale di BRAIES.	
	L'offerta di gara, ai sensi dell'art. 21 della Legge Provinciale 26 gennaio 2015,	
	n. 2, è stata presentata in data dalla società con sede a .	
	Ai sensi dell'art. 9 della LP 2/2015 l'aggiudicazione, da parte della	
	Commissione, è stata assegnata alla .	
	<u>ART. 1 - UTILIZZO DELL'ACQUA.</u>	
	Produzione di energia idroelettrica mediante energia idraulica.	
	<u>ART. 2 - CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO</u>	
	La portata d'acqua da derivare dal Rio di Braies, riportato nell'elenco delle acque	
	pubbliche al numero C.400 è di 436,90 l/s medi e 700,00 l/s massimi. Il salto è di	
	105,75 m.	
	Il pelo morto superiore si trova a quota 1.335,35 m s.l.m.; il pelo morto inferiore a	
	quota 1.229,60 m s.l.m.	
	La potenza nominale media annua – come base per il calcolo del canone –	
	corrisponde a 452,96 kW.	
	<u>ART. 3 - DESCRIZIONE DELLA LOCALITÀ E DELL'IMPIANTO</u>	
	<u>IDROELETTRICO</u>	
	<u>L'opera di presa</u> è situata nel Rio di Braies a quota di 1.337,00 m s.l.m. sulle p.f.	
	2891/1 e 2409/1 del CC BRAIES. L'acqua viene derivata mediante presa di tipo	
	Coanda con annessa scala pesci in sponda orografica destra. Dalla presa l'acqua	
	viene convogliata al dissabbiatore mediante una condotta di adduzione in	
	vetroresina DN1500.	

Il dissabbiatore si trova sulla p.f. 2409/1 del CC BRAIES in destra orografica del

Rio Braies ad una quota di 1.337,00 m s.l.m. Il dissabbiatore è composto da

sghiaiatore, camera dissabbiatrice e camera di carico, incile conico e valvola a

farfalla. Tutto il dissabbiatore è stato realizzato in calcestruzzo armato, disposto in

sotterraneo ovvero interrato. Il dissabbiatore è disposto parallelamente all'alveo del

Rio in modo che l'acqua nella procedura di spurgo possa defluire direttamente

nell'alveo del Rio.

La condotta forzata è stata posata interamente in sotterraneo ed in destra

orografica del Rio Braies della lunghezza complessiva di 2.125,00 m. La condotta

forzata che si diparte dall'opera di presa è realizzata con tubi in vetroresina

rinforzata del diametro di 800 mm (pressione max. di esercizio 10,4 bar). La

condotta forzata, dotata di valvola a contrappeso, è stata sottoposta a prova di

pressione, con esito positivo, in data 06.12.2012 da parte della ditta "Prüflabor

Fischer OHG".

La centrale è stata costruita sulla p.f. 13 del C.C. di BRAIES a quota 1.231,00 m

s.l.m., in destra orografica del Rio Braies. La centrale in cemento armato è stata

costruita in gran parte in sotterraneo ed è suddivisa in sala macchine, stanza di

manovra e regolazione, celle di trasformazione, cabina MT e stazione di scambio

per l'allacciamento alla rete di distribuzione.

Nella centrale sono stati installati i seguenti macchinari:

- turbina pelton a cinque getti, portata 800 l/s, 600 giri/minuto;
- generatore sincro, 800 kVA;
- trasformatore, 800 kVA;
- quadro di comando, organi di regolazione e di sorveglianza.

La restituzione avviene in destra orografica del Rio Braies a quota 1.228,50 m

s.l.m. sulla p.f. 2891/1 del C.C. di BRAIES, mediante un canale in cemento (larghezza=2,10 m; altezza=0,80 m) lungo 25 m.

ART. 4 – PRESCRIZIONI

Il concessionario deve provvedere, per l'intera durata della concessione, a propria cura e spese:

1) a mantenere a regola d'arte tutte le opere in modo da garantirne la stabilità, la durevolezza e la sicurezza. A tal fine devono essere effettuati regolari controlli e verifiche.

2) A rispettare le prescrizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 221 del 02.04.2019 - Disposizioni per migliorare la sicurezza per impianti soggetti all'obbligo di concessione per l'utilizzo di acque pubbliche per la produzione di energia elettrica. Sostituzione della propria deliberazione del 26.04.2016, n. 440.

3) A provvedere a quanto potrà prescrivere l'Amministrazione concedente nell'interesse pubblico.

4) Ad eseguire tutte le opere necessarie alla derivazione concessa (per attraversamento di strade, corsi d'acqua, canali, ripristini vari, ecc.).

5) La derivazione d'acqua massima di 700,00 l/s deve essere limitata mediante uno stramazzo limitatore nel dissabbiatore nonché tramite gli ugelli della turbina. L'Amministrazione concedente si riserva il diritto di richiedere in ogni momento e interamente a carico del concessionario la realizzazione di ulteriori dispositivi per impedire la derivazione di una quantità d'acqua maggiore rispetto a quella concessionata.

6) Presso l'opera di presa deve essere apposta un'insegna dalla quale si leggano chiaramente i dati di concessione (numero di pratica, luogo, portata

media e massima).

7) È responsabilità del concessionario che il deflusso minimo vitale prescritto sia rispettato in ogni momento ed in ogni circostanza. Ciò significa che è compito del concessionario prendersi cura di eliminare prontamente qualsiasi ostacolo che possa diminuire la portata residua.

8) Il protocollo di prova di pressione e la dichiarazione di conformità relativa all'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici ai sensi del decreto ministeriale n. 5 del 09.12.2012 ed il valore della potenza installata (uscita generatore/i) devono essere allegati alla documentazione per il collaudo.

9) Nella centrale deve essere indicata in maniera visibile una quota assoluta. Per ogni macchinario deve essere installato un proprio contatore delle ore di esercizio.

10) Il Concessionario è obbligato (ai sensi dell'art. 25, comma 2, della LP 2/2015) a fornire, via PEC all'Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche, entro il 31 gennaio di ogni anno i dati relativi alla produzione dell'anno precedente.

ART. 5.1 – PARERE DELL'UFFICIO TUTELA ACQUE

Le prescrizioni di cui al parere dell'Ufficio Tutela acque del 23.04.2020, prot. n. 263251 devono essere rispettate. Questo parere viene trasmesso al Concessionario.

ART. 5.2 – PARERE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN MATERIA AMBIENTALE

Le prescrizioni di cui al parere positivo della Conferenza di servizi in materia ambientale di data , rilasciato con nota dell'Ufficio valutazione di impatto ambientale del , prot. n. devono essere rispettate. Questo parere viene trasmesso al Concessionario.

ART. 6 – DENUNCIA INIZIO LAVORI

Ai sensi dell'art. 17 della LP del 26.01.2015, n. 2 almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori il concessionario comunica ai comuni territorialmente competenti l'inizio dei lavori, presentando la concessione e la documentazione progettuale.

I comuni vigilano sulla corretta esecuzione dei lavori.

ART. 7 – COLLAUDO

Ai sensi dell'art. 20 della LP del 26.01.2015, n. 2 il collaudo è eseguito da un tecnico abilitato/una tecnica abilitata in base alle caratteristiche tecniche progettuali approvate e alle prescrizioni previste, con indicazione delle eventuali difformità che sono ammesse solo nei limiti indicati all'articolo 19. Il richiedente trasmette la documentazione del collaudo corredata del progetto relativo allo stato finale dei lavori all'ufficio competente 15 giorni prima della messa in servizio dell'impianto.

Se in fase di collaudo vengono riscontrate difformità sostanziali in relazione al progetto approvato, l'impianto non può essere messo in servizio.

L'ufficio competente può eseguire controlli di propria iniziativa e in qualsiasi momento.

ART. 8 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di anni 30 a decorrere dalla data del decreto di concessione, fatta salva la revoca, la decadenza o la rinuncia.

ART. 9 - CANONE

Il canone annuo è di 5.834,12 € in base alla potenza nominale media annua di 452,96 kW ed in ragione di 12,88 € per kW.

Il canone è da saldare in ogni caso, anche se la concessione non viene esercitata o solo parzialmente.

Il canone annuo può essere modificato con effetto retroattivo a partire dall'inizio del

pagamento in seguito a variazioni della potenza nominale media annua che emerge dal progetto esecutivo, dai rilievi di collaudo oppure da misure più dettagliate della portata derivata.

Il comma 7 dell'articolo 19/bis della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, nel testo vigente, stabilisce che i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica per uso idroelettrico di cui all'art. 19/bis comma 2, possono essere aggiornati ogni biennio dalla Giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo l'indice ISTAT. I relativi importi vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unità di 10 centesimi.

ART. 10 - COMUNI RIVIERASCHI

Comune rivierasco ai sensi dell'art. 53 del T.U. del 11.12.1933, n. 1775, è il Comune di Braies.

ART. 11 - CANONE RIVIERASCO

Il concessionario è obbligato a corrispondere ai comuni rivieraschi l'annuo canone rivierasco secondo l'art. 53 del T.U. del 11.12.1933, n. 1775, e secondo l'art. 2 della legge del 22.12.1980, n. 925, e precisamente 2.658,87 € al Comune di Braies sulla base della potenza nominale media annua di 452,96 kW ed in ragione di 5,87 € per kW.

Il comma 7 dell'articolo 19/bis della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, nel testo vigente, stabilisce che i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica per uso idroelettrico di cui all'art. 19/bis comma 2, possono essere aggiornati ogni biennio dalla Giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo l'indice ISTAT. I relativi importi vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unità di 10 centesimi.

ART. 12 - OFFERTA PER I FONDI DI COMPENSAZIONE DESTINATI A

FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ

Viene applicata la deliberazione della Giunta Provinciale del 21 febbraio 2017, n. 199 “Derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica - Linee guida per la gestione dei fondi di compensazione derivanti dalla gestione di medie e grandi centrali idroelettriche”.

L’importo complessivo di questi fondi di compensazione viene determinato annualmente secondo le modalità di calcolo di cui alla sopra citata deliberazione della Giunta provinciale. Viene tenuto conto che per la determinazione dell’aliquota variabile dei fondi di compensazione è stato offerto il fattore % pari a €.

Tale importo complessivo sarà destinato annualmente a favore del Comune di BRAIES.

ART. 13 - ENERGIA PER LA PROVINCIA

Ai sensi della legge provinciale del 30.08.1972, n. 18 il concessionario è obbligato a fornire annualmente e gratuitamente alla Provincia Autonoma di Bolzano 220 kWh di energia per ogni kW di potenza nominale media annua di concessione oppure, qualora la Provincia non ritiri tale energia, a corrispondere il relativo compenso per ogni kWh non ritirata, il quale viene calcolato in base alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2769 del 28.07.2008 e successive modifiche.

ART. 14 – INDENNIZZO PER L’ESERCENTE USCENTE

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 942 del 18.09.2018 “Approvazione delle linee guida per la determinazione dell’indennizzo al concessionario uscente”, entro 15 giorni dalla data della sottoscrizione del presente disciplinare il Concessionario si impegna a corrispondere la somma di

3.035.904,69 € all'esercente uscente **Pragis Kraft S.r.l.**

L'indennizzo di cui sopra deve essere corrisposto in due diversi passi al gestore provvisorio:

- 95 % dell'indennizzo per le parti d'impianto prese in consegna entro 15 giorni dalla sottoscrizione del disciplinare,
- 5 % dell'indennizzo per le parti d'impianto prese in consegna, meno il saldo attivo, entro 60 giorni dalla notifica del decreto di concessione.

ART. 15 - RIFERIMENTO A LEGGI E REGOLAMENTI DI ESECUZIONE

Oltre alle prescrizioni indicate nel presente disciplinare, il concessionario deve rispettare le vigenti disposizioni, leggi e regolamenti di esecuzione su acque pubbliche, energia, gestione idrogeologica, foreste, agricoltura, pesca, igiene e pubblica sicurezza.

(vale solamente per le Società)

Il Concessionario è obbligato ad ottemperare a quanto previsto dall'art 5/bis della LP 22.10.1993, n. 17 - Disciplina del procedimento amministrativo.

ART. 16 – DOMICILIO

Per tutte le questioni legali il concessionario sceglie come domicilio legale quello

ART. 17 – SPESE

Le spese per la pubblicazione, imposte da bollo, misure di portata ed altre spese collegate alla concessione sono a carico del concessionario, che è tenuto, qualora sia richiesto dall'Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche, di anticipare le somme.

(necessario qualora vi sia una procedura giudiziaria pendente)

ART. 18 – Con la sottoscrizione del presente disciplinare il concessionario rinuncia

a ogni richiesta di risarcimento di danno nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano in caso di successivo annullamento giudiziario del rapporto concessorio posto a fondamento.

(necessario qualora vi sia una procedura giudiziaria pendente)

Il sottoscritto concorda espressamente con il contenuto del presente disciplinare e dichiara in particolare di accettarlo ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.

ART. 19 – PROTEZIONE DEI DATI

Ai sensi ed in base alle conseguenze delle disposizioni ai sensi del regolamento di base sulla protezione dei dati 2016/679 relativo al “regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, i contraenti si obbligano, mediante reciproco scambio d'informazioni, a contribuire che tutti i dati da loro rilasciati direttamente e, come sempre, collegati con il contratto, per gli scopi gestionali ed amministrativi del contratto, oggetto del trattamento, possono essere in forma automatizzata e non automatizzata.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- nome cognome -